



LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2023, N.17

- 2 DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2024

LAVORI PREPARATORI

- 12 LAVORI PREPARATORI

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

- 12 Oggetto n. 7794 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 7654 Progetto di legge di iniziativa Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2024". A firma del Consigliere: Occhi
- 13 Oggetto n. 7798 - Ordine del giorno n. 5 collegato all'oggetto 7654 Progetto di legge di iniziativa Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2024". A firma dei Consiglieri: Pompignoli, Mastacchi
- 13 Oggetto n. 7800 - Ordine del giorno n. 7 collegato all'oggetto 7654 Progetto di legge di iniziativa Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2024". A firma dei Consiglieri: Piccinini, Bondavalli, Zappaterra, Amico, Zamboni, Pigoni
- 14 Oggetto n. 7801 - Ordine del giorno n. 8 collegato all'oggetto 7654 Progetto di legge di iniziativa Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2024". A firma dei Consiglieri: Catellani, Costa, Costi, Delmonte
- 16 Oggetto n. 7802 - Ordine del giorno n. 9 collegato all'oggetto 7654 Progetto di legge di iniziativa Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2024". A firma dei Consiglieri: Bargi, Occhi, Rancan, Rainieri

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2023, N.17

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2024

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 Finalità
- Capo I TRASPORTI, TERRITORIO E AMBIENTE**
- Art. 2 Modifica all'articolo 15 della legge regionale n. 42 del 1984
- Art. 3 Modifica all'articolo 10 della legge regionale n. 26 del 2004
- Art. 4 Modifiche all'articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005
- Art. 5 Modifica all'articolo 22 della legge regionale n. 23 del 2011
- Art. 6 Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013
- Art. 7 Modifica all'articolo 1 della legge regionale n. 16 del 2015
- Capo II DISCIPLINA IN MATERIA URBANISTICA**
- Art. 8 Perentorietà dei termini di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 24 del 2017
- Capo III LEGALITÀ E POLIZIA LOCALE**
- Art. 9 Modifica all'articolo 37 della legge regionale n. 13 del 2018
- Capo IV ENTI LOCALI**
- Art. 10 Modifiche all'articolo 6 bis della legge regionale n. 21 del 2012
- Capo V SVILUPPO ECONOMICO E CULTURA**
- Art. 11 Modifica all'articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2002
- Art. 12 Modifica all'articolo 11 della legge regionale n. 40 del 2002
- Art. 13 Modifica all'articolo 12 della legge regionale n. 2 del 2023
- Capo VI SANITÀ E POLITICHE SOCIALI**
- Art. 14 Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 48 del 2001
- Art. 15 Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 2 del 2003
- Art. 16 Modifica all'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2014
- Capo VII AGRICOLTURA**
- Art. 17 Modifica all'articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2000
- Art. 18 Modifiche all'articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994
- Capo VIII ORGANIZZAZIONE E PERSONALE**
- Art. 19 Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 25 del 2017
- Art. 20 Modifica all'articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2018
- Capo IX DISPOSIZIONI FINALI**
- Art. 21 Entrata in vigore

Art. 1

Finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER per il 2024), in collegamento con la legge di stabilità regionale e con il bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026.

Capo I

TRASPORTI, TERRITORIO E AMBIENTE

Art. 2

Modifica all'articolo 15 della legge regionale n. 42 del 1984

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di Enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) dopo le parole: "sono riconfermabili." sono aggiunte le seguenti: "La carica di Presidente e quella di Vicepresidente sono riconfermabili una sola volta."

Art. 3

Modifica all'articolo 10 della legge regionale n. 26 del 2004

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) è aggiunto il seguente:

"2 bis. Qualora il concessionario di derivazioni ad uso idroelettrico fino a 3000 kilowatt abbia ottenuto incentivi per la produzione di energia elettrica connessi alla derivazione, la durata della concessione, previa istanza presentata da parte del concessionario, è allineata al periodo incentivante di riconoscimento degli incentivi, ferma restando la durata massima trentennale prevista all'articolo 21 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici)."

Art. 4

Modifiche all'articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005

1. Al comma 1 bis dell'articolo 61 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole: "altri enti pubblici," sono aggiunte le seguenti: "compresi i soggetti gestori dei beni riconosciuti dall'UNESCO,";
- b) le parole "del criterio naturale n. IX stabilito" sono sostituite dalle seguenti: "dei criteri nn. VIII e IX stabiliti".

Art. 5

Modifica all'articolo 22 della legge regionale n. 23 del 2011

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 22 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente) è aggiunto il seguente:

"3 ter. Il gestore del servizio idrico integrato risponde di tutti gli adempimenti e del rispetto delle prescrizioni per l'esercizio della derivazione previsti nell'atto e nel disciplinare di concessione di acqua pubblica destinata ad uso consumo umano ed erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato, messaggi a disposizione dall'Agenzia concessionaria della medesima.".

Art. 6

Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Dopo la lettera p) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) è aggiunta la seguente:

"p bis) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di cinquanta metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino.".

Art. 7

Modifica all'articolo 1 della legge regionale n. 16 del 2015

1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)) l'ultimo periodo è soppresso.

Capo II

DISCIPLINA IN MATERIA URBANISTICA

Art. 8

Perentorietà dei termini di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 24 del 2017

1. Le proroghe di cui all'articolo 10 septies, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e modificato con decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 non trovano applicazione, in coerenza con i casi ivi specificati, nelle ipotesi in cui siano in contrasto con i termini perentori di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), necessari ad assicurare la transizione ai nuovi strumenti urbanistici generali orientati al riuso e alla rigenerazione urbana e al contenimento del consumo di suolo, previsti dalla medesima legge regionale.

Capo III

LEGALITÀ E POLIZIA LOCALE

Art. 9

Modifica all'articolo 37 della legge regionale n. 13 del 2018

1. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 30 luglio 2018, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)) le parole: "al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2023 nei sei mesi successivi a tale data".

Capo IV
ENTI LOCALI

Art. 10

Modifiche all'articolo 6 bis della legge regionale n. 21 del 2012

1. Al comma 1 dell'articolo 6 bis della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) le parole: "almeno i due terzi dei Comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti: "tutti i Comuni richiedenti che, assieme, devono rispettare le condizioni di seguito elencate".

2. Il comma 3 dell'articolo 6 bis della legge regionale n. 21 del 2012 è sostituito dal seguente:

"3. Le proposte, che possono essere presentate ogni tre anni e che devono pervenire entro il 15 settembre a decorrere dall'anno 2024, saranno valutate dalla Giunta regionale che, in caso di accoglimento, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, provvederà a modificare ed integrare il programma di riordino territoriale entro il 31 dicembre con apposita deliberazione, con efficacia dal 1° gennaio dell'annualità successiva."

Capo V
SVILUPPO ECONOMICO E CULTURA

Art. 11

Modifica all'articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2002

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna) le parole: "norme di cui al D.M. 30 novembre 1970 "Disposizioni per il comportamento degli sciatori che si servono degli impianti sciiviari"" sono sostituite dalle seguenti: "norme statali vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).".

Art. 12

Modifica all'articolo 11 della legge regionale n. 40 del 2002

1. All'articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della l.r. 6 luglio 1984 n. 38)), il comma 3 bis è sostituito dal seguente:

“3 bis. Al fine di sostenere, promuovere e rilanciare settori turistici strategici a seguito di gravi eventi legati ai fattori climatici che interessino il territorio regionale o parte di esso, la Regione può concedere alle imprese che operano in tali settori contributi a fondo perduto per progetti di qualificazione e innovazione delle strutture e dei servizi o in forma di ristori per le perdite di reddito subite a causa dei predetti eventi, la cui assegnazione avviene sulla base di specifici bandi, approvati con atto della Giunta regionale che definisce le tipologie di interventi ammessi a finanziamento e individua le categorie di imprese beneficiarie, i criteri, le procedure e le misure dei contributi, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.”.

Art. 13

Modifica all'articolo 12 della legge regionale n. 2 del 2023

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2 (Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna) le parole: “servizi dedicati nonché supporto” sono sostituite dalle seguenti: “l'offerta universitaria, le azioni di promozione e competizione degli Atenei a livello nazionale e internazionale, le infrastrutture universitarie, di ricerca e accoglienza, i servizi dedicati nonché il supporto”.

Capo VI

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

Art. 14

Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 48 del 2001

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 48 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di sistema informativo tributario e fiscale regionale) è inserito il seguente:

“1 bis. Fino alla data di abrogazione dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ai sensi di quanto previsto dall’articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), è riconosciuta, senza soluzione di continuità, l’aliquota agevolata dell’IRAP nella misura indicata nel comma 1 e limitatamente all’attività istituzionale esercitata:

- a) ai soggetti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) purché provenienti dall’Anagrafe delle ONLUS o dal preesistente Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della l.r. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della l.r. 31 maggio 1993, n. 26));
- b) alle associazioni iscritte nella sezione “a) Organizzazioni di volontariato” del RUNTS.”.

Art. 15

Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 2 del 2003

1. Al comma 3 dell’articolo 38 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) dopo le parole: “dei servizi e delle prestazioni erogate.” sono inserite le seguenti: “La Giunta regionale provvede altresì alla definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 38 della legge regionale n. 2 del 2003, dopo le parole: “acquisito il parere di un apposito organismo tecnico di ambito provinciale” sono inserite le seguenti: “o metropolitano”.
3. I commi 5 bis e 5 ter dell’articolo 38 della legge regionale n. 2 del 2003 sono abrogati.

Art. 16

Modifica all'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2014

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 19 (Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale) le parole: "trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale" sono sostituite dalle seguenti: "con periodicità triennale".

Capo VII

AGRICOLTURA

Art. 17

Modifica all'articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2000

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 8 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 (Disciplina degli Itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna) è inserito il seguente:

"1 ter. Negli interventi di cui al comma 1 sono da intendere ricompresi anche quelli per la sostituzione e l'adeguamento di interventi già finanziati."

Art. 18

Modifiche all'articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'articolo 52 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. È fatto obbligo di ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza dell'autorizzazione, fatta salva l'eventuale presenza di vincoli superiori.";

b) al comma 6 la parola: "novembre" è sostituita dalla seguente: "marzo";

c) alla fine del comma 10 sono aggiunte le parole: "La reiterata violazione di tale obbligo, fatte salve eventuali cause di forza maggiore, comporta la decadenza dall'autorizzazione e l'impossibilità di rinnovo per un anno da parte del titolare decaduto.";

- d) al comma 11, dopo le parole: “nel rispetto dei provvedimenti regionali,” sono inserite le seguenti: “non costituiscono “appostamenti fissi” bensì “apprestamenti” e le stesse”;
- e) alla fine del comma 11 sono aggiunte le parole: “Eventuali prescrizioni, limiti e distanze stabilite da atti e provvedimenti adottati dalla Regione o degli Enti gestori di parchi o aree protette per l’esercizio dell’attività venatoria che facciano riferimento agli appostamenti fissi si estendono anche agli apprestamenti solo ove questi ultimi siano stati espressamente richiamati.”;
- f) al comma 12, le parole: “di una sola autorizzazione di appostamento fisso” sono sostituite dalle seguenti: “al massimo di due autorizzazioni di appostamenti fissi”.

Capo VIII

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 19

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 25 del 2017

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “La Regione Emilia-Romagna può inoltre procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;
- b) le parole: “A tal fine i contratti di lavoro a tempo determinato del personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 sono prorogati fino alla conclusione delle procedure stesse.” sono sostituite dalle seguenti: “A tal fine i contratti di lavoro a tempo determinato del personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 75 del 2017 sono prorogati fino alla conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.”.

Art. 20

Modifica all'articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2018

1. Alla fine del comma 5 dell'articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019) sono aggiunte le parole: "Dall'esercizio 2024 l'importo annuale della componente dello stipendio tabellare del personale riconosciuto agli enti ai sensi del comma 1 è adeguato ai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali. L'adeguamento è applicato dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore del rinnovo dei contratti.".

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 dicembre 2023

STEFANO BONACCINI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1963 del 13 novembre 2023; oggetto assembleare n. 7654 (XI Legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 136 del 17 novembre 2023;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni: II "Politiche Economiche", III "Territorio, Ambiente, Mobilità", IV "Politiche per la Salute e Politiche sociali", V "Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità", VI "Statuto e Regolamento" e Commissione per la Parità e per i diritti delle persone;
- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 8/2023 del 13 dicembre 2023, con preannuncio di richiesta di relazione orale del relatore della Commissione, consigliere Luca Sabattini e del relatore di minoranza, consigliere Stefano Bargi, nominati dalla Commissione in data 29 novembre 2023;
- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 19 dicembre 2023, alle ore 20:31, atto n. 78/2023.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 7794 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 7654 Progetto di legge di iniziativa Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2024". A firma del Consigliere: Occhi

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

all'interno delle Amministrazioni Locali la Polizia Locale svolge un ruolo sempre più di importanza comunale e provinciale in quanto è il primo presidio di sicurezza e di controllo del territorio; affinché si realizzi un buon controllo del territorio è necessario anche implementare i sistemi di videosorveglianza con tecnologie moderne e all'avanguardia.

Rilevato che

i costi della Polizia Locale ricadono sui bilanci comunali sia in termini di strutture che in termini di personale e sia nei comuni piccoli che nei comuni di grandi dimensioni; affinché il servizio di Polizia Locale possa funzionare in modo corretto e adatto alle necessità dei cittadini è necessario che gli agenti siano adeguati in termini numerici in rapporto al numero di abitanti, adeguatamente formati e soprattutto equipaggiati nella maniera consona con armi, manette, spray al peperoncino.

Osservato che

tra le entrate dei bilanci comunali si annoverano le sanzioni realizzate dalla Polizia Locale che in parte vengono riutilizzate per investire sui comandi; tuttavia, queste risorse economiche non sono talvolta sufficienti e quindi gli Enti Locali necessitano di bandi per poter modernizzare le strutture esistenti e per adeguare ad esempio i sistemi di videosorveglianza delle città.

Posto che

la disciplina della Polizia Locale è di competenza anche regionale e che nel corso degli anni la Regione ha fatto diversi bandi a favore dei comandi di PL presenti sul territorio regionale per venire incontro alle realtà comunali che hanno risorse di bilancio limitate e che necessitano di supporto.

Valutato infine che

maggiori finanziamenti regionali, inoltre, consentirebbero di standardizzare gli impianti di video sorveglianza a termini minimi di compatibilità tecnologica, consentendo una messa in rete ed una fruibilità anche a favore di altre forze di polizia che, attraverso accordi specifici, avranno la possibilità di avere a disposizione una vasta rete di video sorveglianza costituita dalle piccole realtà in grado di interconnettersi.

Impegna la Giunta regionale

a impegnare nel più breve tempo possibile le risorse già previste rivolte ai Comuni per l'ammodernamento dei comandi di Polizia Locale anche in termini di videosorveglianza, e le strutture già esistenti sul territorio regionale affinché si possa sviluppare una maggior capillarità nel controllo territoriale e si possano modernizzare il più possibile le strutture esistenti.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 19 dicembre 2023

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 7798 - Ordine del giorno n. 5 collegato all'oggetto 7654 Progetto di legge di iniziativa Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2024". A firma dei Consiglieri: Pompignoli, Mastacchi

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

gli eventi alluvionali del maggio 2023 hanno provocato ingenti danni lasciando alle sue spalle situazioni critiche, ad oggi ancora disastrose, in quasi tutti i fiumi del territorio.

Sottolineato che

in data 12.12.2023 veniva presentato dall'assessore competente nonché vicepresidente Irene Priolo il "Rapporto della Commissione tecnico-scientifica istituita con deliberazione della Giunta Regionale n. 984/2023 e determinazione dirigenziale 14641/2023 per l'analisi degli eventi meteorologici occorsi nel maggio 2023";

si legge nelle conclusioni che "andranno attentamente considerati interventi strutturali indirizzati a restituire maggiore spazio ai fiumi, che prevedano, ove possibile, modifiche della sagoma degli alvei e arretramenti verso campagna dell'attuale posizione dei rilevati arginali. Tuttavia, nel caso in esame, l'assetto del territorio e la diffusa presenza di insediamenti urbani e di infrastrutture vitali di trasporto in adiacenza ai fiumi rende questi interventi attuabili solo in alcune situazioni locali e non a una scala territoriale di asta fluviale. Per quanto riguarda la manutenzione degli alvei fluviali, alla luce della caratterizzazione statistica dell'evento alluvionale che ne ha chiaramente evidenziato l'eccezionalità, il ruolo della vegetazione ripariale quale fattore causale degli effetti al suolo dell'evento sembra essere stato eccessivamente enfatizzato nel dibattito 143 pubblico che ha fatto seguito all'evento. Per il futuro, comunque, si raccomanda la predisposizione di appositi piani di gestione della vegetazione ripariale che indirizzino, su solide basi tecnico-scientifiche, la manutenzione degli alvei fluviali; tali piani dovranno valutare attentamente, caso per caso, i migliori punti di equilibrio tra gli aspetti idraulici e tutti gli altri servizi ecosistemici svolti da questa fascia di vegetazione, effettuando, per quanto necessario, modellazioni matematiche specifiche riferite ai diversi possibili assetti vegetazionali e definendo, in base alle risultanze di queste ultime, opportuni protocolli di gestione della vegetazione ripariale".

Impegna il Presidente e la Giunta regionale

a mettere in atto tutti gli interventi possibili ed immediati volti a garantire la messa in sicurezza definitiva e risolutiva degli alvei fluviali, con particolare riferimento alle zone montane.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 19 dicembre 2023

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 7800 - Ordine del giorno n. 7 collegato all'oggetto 7654 Progetto di legge di iniziativa Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2024". A firma dei Consiglieri: Piccinini, Bondavalli, Zappaterra, Amico, Zamboni, Pigoni

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

da alcuni anni a questa parte, l'Intelligenza Artificiale ha conosciuto uno sviluppo senza precedenti, che l'hanno resa uno strumento imprescindibile tanto per cogliere le opportunità, quanto per fronteggiare le sfide che l'impiego sempre più diffuso di dispositivi telematici pone;

si tratta di un fenomeno che nell'immaginario comune viene associato alle grandi imprese private ad alto valore tecnologico, e che tuttavia interessa da vicino anche la Pubblica Amministrazione, che non può e non deve farsi trovare impreparata di fronte ad un cambiamento di simile portata;

è quanto emerge, da ultimo, dalla conferenza "AI per la trasformazione digitale delle amministrazioni locali: sfide e opportunità", imperniata, appunto, sulle opportunità di semplificazione, razionalizzazione, efficientamento e trasparenza dell'azione amministrativa che l'Intelligenza Artificiale fornisce.

Ritenuto necessario sottolineare che

a riprova del carattere strategico che un simile tema riveste, l'Unione Europea è intervenuta da ultimo con la strategia europea in materia di IA (comunicazione della Commissione COM(2018) 237), con l'obiettivo di "rendere l'UE un polo di livello mondiale per l'IA e a garantire che l'IA sia incentrata sull'uomo e sull'affidabilità";

anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione esecutiva del Consiglio del 13 luglio 2021, assegna un ruolo all'Intelligenza Artificiale (AI), quale fattore essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione, transizione ecologica ed inclusione sociale.

Rilevato che

in una recente intervista del 25 settembre 2023 al Corriere della Sera, il responsabile per l'innovazione e la trasformazione digitale dell'Inps testimonia come due anni di implementazione di processi legati all'Intelligenza Artificiale abbiano fornito risultati positivi in termini di aumento della produttività, riduzione dei tempi di evasione delle richieste e qualità dei servizi erogati ai cittadini.

Impegna l'Assemblea Legislativa e la Giunta

a valutare la possibilità di introdurre, in via sperimentale, applicazioni e processi di Intelligenza Artificiale al fine di massimizzare gli obiettivi di semplificazione amministrativa, trasparenza, efficacia ed efficienza della Regione Emilia-Romagna.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 19 dicembre 2023

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 7801 - Ordine del giorno n. 8 collegato all'oggetto 7654 Progetto di legge di iniziativa Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2024". A firma dei Consiglieri: Catellani, Costa, Costi, Delmonte

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

CellMon - Cellulari in Montagna è un progetto voluto dalla Regione Emilia-Romagna per contrastare il digital divide, rafforzare e migliorare l'offerta di connettività mobile da parte degli operatori telefonici. La Regione individua tramite ricognizioni o su segnalazioni dei Comuni le aree dove il servizio telefonico e di connettività dati mobile a banda ultra-larga è carente, poi il traliccio viene impiantato su un terreno fornito dal Comune. Connessi alla rete Lepida, i tralicci vengono messi a disposizione degli operatori di telefonia, a patto che prevedano l'attivazione del servizio alla cittadinanza entro sei mesi, con un impegno a mantenerlo attivo per almeno cinque anni.

È essenziale il contributo al progetto da parte di Lepida SpA, società partecipata della Regione, a cui è stata affidata la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, la progettazione esecutiva, la realizzazione, il collaudo e la successiva gestione dei tralicci, tenendo conto della natura pubblica dei siti.

Civago è collocato nel tratto più alto della valle del Dolo, una "porta del Parco", l'ultimo centro abitato che precede alcune delle più interessanti zone di boschi e praterie di alta quota del crinale reggiano: l'Abetina Reale, il Monte Prado. Situato nel comune di Villa Minozzo - Reggio Emilia - alla sinistra del torrente Dolo, è uno dei più interessanti insediamenti appenninici del reggiano, antico hospitale lungo la direttrice storica che attraverso il passo delle Forbici, quello delle Radici e San Pellegrino in Alpe, conduceva in Garfagnana e a Lucca.

Sono presenti nel paese tre alberghi, molte seconde case e alcuni affittacamere. Ancora oggi il paesaggio è ricco di vegetazione dai castagneti secolari alle faggete. È il punto di partenza privilegiato per numerose escursioni verso la già citata l'Abetina Reale, il Monte Prado, il Monte Cusna, il Passo delle Forbici e il Monte Giovarello e per raggiungere i rifugi "San Leonardo al Dolo", "Segheria" e "Battisti".

Considerato che

per supportare ed incentivare l'afflusso turistico è necessario un buon funzionamento dei servizi pubblici a disposizione non solo dei visitatori ma anche dei residenti. Per questo motivo già negli scorsi anni la frazione era stata dotata di una rete Wi-Fi pubblica e gratuita disponibile nella piazza del paese.

Sono ormai anni che l'unico operatore telefonico mobile ad offrire servizi di telefonia cellulare a Civago, è Vodafone. La situazione è però ulteriormente peggiorata, è almeno dalla fine di giugno 2020 che cittadini residenti, villeggianti e turisti denunciano insieme una situazione insostenibile: il ripetitore locale di Vodafone smette spesso di funzionare isolando letteralmente la bella località appenninica, che d'estate attira anche numerosi smart-workers, che a causa di questi disservizi nelle telecomunicazioni si trovano a non poter svolgere il proprio lavoro.

Rilevato che

per molti giorni, durante gli ultimi mesi soprattutto, chi transitava o soggiornava a Civago non ha potuto neppure chiamare i numeri di emergenza 118 e 112, in caso di bisogno del Soccorso Alpino o di una più semplice ambulanza, anche per un banale soccorso stradale.

Almeno dal 2019, Civago è inserita dall'UNCCEM, Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, nelle 1.220 località italiane dove telefonare, mandare un messaggio SMS, navigare in Internet con il proprio smartphone è impossibile o quasi.

In paese esiste da qualche tempo la rete fissa BUL, di Banda Ultra Larga, ma non può essere ritenuta sufficiente, in quanto per una località simile si concorda come debba esservi una minima copertura GSM, almeno per permettere il servizio telefonico di chiamata vocale.

La Regione ha già investito 4 milioni di euro quest'anno per infrastrutture su tutto il territorio, sostenendo il progetto CellMon.

Impegna la Giunta regionale

a farsi portatore di interesse e da mediatore fra gli Enti interessati al fine di comprendere all'interno del progetto CellMon anche l'area dell'Alta Valle del Dolo, richiamata in premessa, per favorire l'installazione e/o potenziamento dei ripetitori nella zona e garantire una migliore copertura di rete mobile da parte degli operatori di telefonia.

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 19 dicembre 2023

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 7802 - Ordine del giorno n. 9 collegato all'oggetto 7654 Progetto di legge di iniziativa Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2024". A firma dei Consiglieri: Bargi, Occhi, Rancan, Rainieri

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la Giunta regionale chiede agli enti territoriali di presentare progetti di livello strategico, nell'interesse e a favore delle rispettive aree di appartenenza (ambiti ottimali), per investimenti ammessi dalla legge regionale n. 8 del 31 maggio 2017 - Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive;

grazie al Piano regionale per la riqualificazione dell'impiantistica sportiva, la Regione Emilia-Romagna ha finanziato, anche nel 2022, 29 progetti presentati dai Comuni con meno di 15mila abitanti e dalle Unioni dei Comuni;

nella Relazione al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024 - 2026 si legge quanto segue: "In relazione alle risorse che lo Stato metterà effettivamente a disposizione della Regione nell'ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), il 2024 sarà l'anno per progettare e mettere in campo una nuova misura di sostegno all'incremento, alla riqualificazione, all'ampliamento e all'efficientamento dell'impiantistica sportiva regionale".

Considerato che

le piscine estive nei Comuni montani rappresentano un incentivo al turismo in montagna e non solo all'attività sportiva dei residenti;

i comuni montani manifestano spesso difficoltà di natura economica nel far fronte agli oneri necessari al mantenimento e al rilancio dell'impiantistica sportiva, con particolare riferimento alle piscine estive;

vi sono anche realtà dove, a seguito di problematiche di varia natura, le piscine hanno dovuto chiudere.

Ritenuto che

il sostegno all'attrattività del territorio montano è tra gli obiettivi che tanto la Giunta regionale quanto l'Assemblea Legislativa si sono date in molteplici occasioni.

L'Assemblea legislativa impegna la Giunta regionale

a prevedere, sui bandi annunciati in Bilancio relativi all'impiantistica sportiva, criteri di premialità sugli interventi dei comuni montani rivolti alle piscine estive presenti sul proprio territorio.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 19 dicembre 2023

